

(N. 1819-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

NELLA SEDUTA DELL' 8 AGOSTO 1951

Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 1952

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

ONOREVOLI SENATORI. — Affermata la necessità di soddisfare immediate esigenze di coordinamento e di funzionamento della Corte dei conti, la Presidenza del Consiglio presenta all'esame del Senato il disegno di legge intestato che si dirige ad apportare al testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, alcuni ritocchi atti a porre l'istituto in condizioni di maggiore aderenza alla vastità dei compiti e alle sue necessità funzionali: indipendentemente da quelle riforme di struttura che dovranno essere attuate in armonia con la riorganizzazione della pubblica amministrazione.

Sottoposto il disegno al parere dell'onorevole Commissione di giustizia, è stato, in via preliminare, espresso il dubbio circa l'opportunità di por mano, senz'altro indugio, alle innovazioni proposte, mentre è allo studio il complesso problema della riorganizzazione avanti detta, nel quadro della quale dovrebbe, più razionalmente, inquadrarsi la riforma della struttura della magistratura amministrativa.

Il rilievo non può dirsi privo di fondamento ed esprime il comune desiderio di evitare riforme frammentarie e parziali in quelle materie che sono già oggetto di studio o di di-

segni diretti ad innovazioni più vaste e profonde.

Ma, d'altra parte, è giocoforza riconoscere che gli studi per la riforma della pubblica amministrazione, almeno per quanto attiene agli istituti della giustizia amministrativa, non sembrano destinati ad una rapida conclusione, mentre le esigenze di coordinamento e di funzionamento della Corte assumono carattere di crescente urgenza.

È da ricordare, poi, che il Parlamento ha già ritenuto di adottare un provvedimento di natura simile, in ordine al Consiglio di Stato, con la legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

Ciò premesso, la 1<sup>a</sup> Commissione, ottenuto, oltre quello della Commissione di Giustizia, anche il parere della Commissione Finanze e tesoro, ha ritenuto di prendere in esame il disegno di legge in questione pervenendo alla formulazione di un testo modificato che, a prescindere da ogni riserva circa la efficacia attuale — in verità assai discutibile, a fronte della nuova Costituzione — della norma di che al regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ha ottenuto l'adesione, per quanto attiene alla sua espressione tecnica, degli organi direttivi della stessa Corte oltre che del Governo.

Alla stregua del testo modificato dalla Commissione pare razionale premettere come primo articolo un emendamento aggiuntivo proposto nel corso dell'ampia ed approfondita discussione.

Esso concreta una sostanziale modificazione dell'articolo 24 del testo unico 1934 che è il regolatore fondamentale della procedura di controllo amministrativo da parte della Corte.

La finalità della modificazione mentre da un canto si dirige all'acceleramento ed alla semplificazione della funzione di controllo, dall'altro, ripristinando la decisione collegiale, già prevista dall'articolo 14 della legge istitutiva della Corte del 14 agosto 1862, n. 800, vale a conferire alla pronuncia stessa una maggiore uniformità ed autorità.

Attualmente, per effetto della legge 3 agosto 1933, n. 225, che modificò quella istitutiva della Corte e per il combinato disposto degli articoli 22, 24 e 25 del testo unico 1934 che, rispettivamente, conferirono al Consigliere delegato la facoltà di rifiutare il « visto » agli

atti dell'amministrazione ritenuti illegittimi ed affidarono ad un Presidente di Sezione l'ufficio di « coordinare » l'azione dei consiglieri « per assicurare la necessaria uniformità di indirizzo » (prevedendo, altresì, l'intervento della Sezione di controllo nel caso di resistenza dell'amministrazione al rifiuto del « visto ») il procedimento di controllo importa le seguenti fasi.

Il consigliere, delegato al controllo degli atti del Ministero che ha emesso il provvedimento, esamina lo stesso e, se rileva che esso involge una questione di massima o comune ad altri Ministeri, ne riferisce al Presidente di Sezione addetto al coordinamento del controllo.

Questi, previo esame dell'ufficio di coordinamento, emana le direttive di massima.

Il Consigliere appone o rifiuta il visto e restituisce l'atto al Ministero.

Nel caso di rifiuto, il Ministero può rimandare ancora l'atto allo stesso Consigliere « insistendo » pel visto.

Se il Consigliere persiste nel rifiuto gli atti sono trasmessi al Presidente della Corte il quale è tenuto a provocare la deliberazione della Sezione di controllo.

Come è noto, poi, la deliberazione della Sezione che confermi il rifiuto del visto può dar luogo alla registrazione con riserva su deliberazione del Consiglio dei Ministri o, addirittura, nei casi previsti dalla legge, al rifiuto di registrazione.

Con il sistema modificato alla stregua del testo della Commissione, invece, sia nella ipotesi che il Consigliere delegato ritenga doversi rifiutare il visto o la registrazione, sia nella ipotesi che, per segnalazione dello stesso Consigliere delegato, o del Presidente addetto al coordinamento, o della stessa amministrazione interessata, od anche solo d'ufficio, risulti che la pronuncia sul « visto » o la registrazione involga la risoluzione di questione di massima di particolare importanza, l'atto in esame viene trasmesso al Presidente della Corte (o richiamato da questi) riferendosene nel contempo al Presidente addetto al coordinamento, per farsi luogo, senz'altro, alla pronuncia della Sezione di controllo.

Il nuovo testo dell'articolo 24, poi, prevede le forme di comunicazione del deferimento al-

l'amministrazione interessata, quelle di intervento della stessa davanti alla Sezione di controllo e la logica estensione del procedimento riformato alle delegazioni della Corte dei conti per la Regione Sarda e per quella Trentino-Alto Adige, agli uffici distaccati presso il Magistrato delle acque in Venezia e presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche: nonchè la estensione alla Sezione di controllo della Corte dei conti istituita presso la Regione siciliana.

A proposito di quest'ultima, però, si prevede la divisione della competenza tra la Sezione di controllo presso la Regione e quella centrale, in funzione delle due diverse ipotesi di « rifiuto di visto e di registrazione da parte del Consigliere delegato, nonostante le deduzioni dell'amministrazione interessata » e di ricorso di « questioni di massima di particolare importanza ».

Per quanto attiene all'articolato del disegno di legge la Commissione ha rilevato come segue.

Accettato il criterio della invariabilità del numero dei giudicanti in sede giurisdizionale, per le fondate ragioni espresse nella relazione di presentazione del disegno di legge che qui si abbiano per richiamate, la Commissione ha, però, ritenuto di limitare rispettivamente a cinque ed a undici il numero dei componenti: sulla considerazione che mentre da un canto le attuali disposizioni che fissano un numero « non minore di cinque » non hanno dato luogo a seri inconvenienti di ordine pratico, dall'altro non pare prudente appesantire il funzionamento delle sezioni aumentando l'attuale numero minimo. Allo stesso fine di snellimento e di semplificazione è ispirata la riduzione, rispetto alla proposta, del numero dei componenti delle Sezioni riunite della Corte.

Il testo dell'articolo 2 del disegno ha trovato consenziente la maggioranza della Commissione: persuasa delle ragioni di prestigio, serietà e concludenza che consigliano l'intervento professionale nei giudizi di competenza della Corte: ferma restando, beninteso, l'attuale eccezione per i giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra.

Nell'articolo 3 del disegno di legge, sopprimendo la espressione « o possa dar luogo » di che al testo originario, la Commissione ha aderito alla proposta del relatore di escludere dal-

le ipotesi determinanti il rinvio alle Sezioni riunite quella di « contrasti giurisprudenziali solo in potenza »: in questo adeguando la norma al principio vigente nella comune giurisdizione quale esso risulta dal combinato disposto degli articoli 364, 360, n. 1 e 362 Codice procedura civile.

Nel contrasto tra i sostenitori dell'attuale completa gratuità dei giudizi davanti alla Corte dei Conti ed i fautori della imposizione di una modesta tassa fissa a copertura, sia pure parziale, delle spese di amministrazione della giustizia, è prevalso in seno alla Commissione il parere di questi ultimi. Onde è stato votato a maggioranza il mantenimento del testo integrale dell'articolo 4.

Concordia di opinioni si è riscontrata, invece, in ordine alla norma dell'articolo 5 che attiene all'intervento del Pubblico ministero e degli avvocati delle parti nella trattazione delle domande incidentali di sospensione: in conformità di quanto, con la legge avanti ricordata, è stato stabilito di recente anche per il Consiglio di Stato.

L'articolo 6 provvede, poi, alla costituzione di una commissione per il gratuito patrocinio presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Per quanto attiene ai collocamenti fuori ruolo, considerati nell'articolo 7 del disegno di legge, la Commissione, appurato che attualmente i collocati fuori ruolo non raggiungono il numero di dodici, proposto dal disegno di legge come numero massimo, e raccomandando che l'attuale numero non venga superato, ha ritenuto di aumentare ad un biennio il periodo minimo di effettivo servizio alla Corte dei conti come condizione per il ricollocamento fuori ruolo: ai fini della continuità e della serietà del lavoro di istituto cui non tornano di giovamento nè le lunghe assenze, nè, tanto meno, le brevi, fugaci apparizioni inframezzanti tali assenze.

L'articolo 8 nel testo della Commissione sopprime l'inciso « anche se fuori ruolo » contenuto nel disegno ministeriale.

Ritiene la Commissione che la possibilità di utilizzazione dei magistrati della Corte nella misura più ampia possibile e sempre che la inesistenza di incompatibilità venga riconosciuta dal Presidente della Corte su conforme avviso del Consiglio di Presidenza, debba essere con-

tenuta nel senso di escluderla ove si tratti di magistrati fuori ruolo.

Con l'articolo 9 nel nuovo testo della Commissione si sostituisce interamente il corrispondente testo del disegno e si assorbe di questo anche l'ultimo comma del successivo articolo 10.

La Commissione ha qui ritenuto di affrontare e risolvere in maniera completa e definitiva l'intero problema dell'inquadramento dei magistrati della Corte dei conti nascente dal principio della distinzione dei magistrati « secondo la loro funzione » posto a base della recente legge sulla Magistratura ordinaria.

È evidente che un tale problema postulava e postula una analoga, razionale soluzione.

Di conseguenza, ferme le ragioni della relazione ministeriale in ordine alla soppressione del grado di aiuto referendario (ultimo comma dell'articolo 10 del disegno) pare consono al principio avanti richiamato che debba altresì sopprimersi il grado di primo referendario e debbano unificarsi le due attuali classi di vice-referendari.

Ai referendari devono, poi, equipararsi i sostituti procuratori generali che, tratti attualmente dai primi referendari e dai referendari, non può disconoscersi che esercitino delle funzioni *distinte* da quelle dei colleghi addetti al controllo e alle sezioni giurisdizionali in qualità di relatori.

Cosicchè, sopprimendosi il grado di aiuto referendario e di primo referendario ed unificandosi le due classi di vice-referendario, la distinzione dei magistrati della Corte dei conti, parallelamente al recente inquadramento della Magistratura ordinaria, risulterà determinata dalle loro funzioni nel modo seguente:

- vice referendari;
- referendari e sostituti procuratori generali;
- consiglieri e vice procuratori generali;
- presidente di sezione e procuratore generale;
- presidente.

Conservandosi *ad personam* il titolo agli attuali primi referendari, si ribadisce, per implicito, che, questo grado essendo soppresso, ai fini economici non vi saranno che i soli aumenti quadriennali nel grado di referendario

fino alla promozione a consigliere od a vice procuratore generale.

Il successivo articolo 10 nel testo della Commissione, regolante le nomine e le promozioni dei magistrati della Corte, si adegua all'inquadramento proposto senza immutare alle disposizioni vigenti: mentre al successivo articolo 14 andrà a fissarsi il regolamento transitorio per il grado iniziale che andrà a sopprimersi, sia per quanto attiene agli attuali aiuto referendari, sia per quanto ha tratto al concorso bandito ed in via di espletamento.

Con l'articolo 11 i ruoli organici della Magistratura della Corte restano fissati in conformità delle tabelle allegate al disegno.

Tali ruoli risultano aumentati di nove unità: un posto di presidente di sezione, tre di consiglieri e cinque di referendari.

Su tale aumento la Commissione ha portato attento esame, non trascurando le considerazioni in proposito formulate col parere di minoranza della 2<sup>a</sup> Commissione.

L'ingente lavoro gravante attualmente sulla Corte (sia per i servizi ordinari che per quelli di carattere transitorio e di eliminazione di arretrato) che raggiunge la cospicua cifra di due milioni di atti esaminati in sede di controllo durante l'anno finanziario 1950-51 ed include 25 mila decisioni nello stesso periodo di tempo (delle quali oltre 16 mila per giudizi di conti e responsabilità e 7.500 in punto di pensioni di guerra), le nuove esigenze determinate dalla istituzione delle delegazioni regionali ed, infine, la necessità di rendere più efficiente la organizzazione del controllo della Corte sugli enti che godono in via ordinaria di contribuzione statale, sono stati motivi validi per indurre la Commissione ad accettare l'aumento di organico proposto.

È parere concorde della Commissione stessa, però, che un tale aumento debba considerarsi come definitivo e sufficiente a fronteggiare anche le future esigenze nascenti dall'indispensabile potenziamento e coordinamento del controllo sugli enti sovvenzionati imposto dall'articolo 100 della Costituzione. Non solo, in verità, dovrà, al più presto possibile e con legge appropriata, il controllo in questione estendersi dai circa 160 attuali a tutti gli altri numerosi enti che adesso vi sfuggono, ma esso dovrà, altresì, tradursi in forme tecniche più adeguate

di quelle attualmente regolate dalla legislazione del 1939.

In conclusione, pertanto, l'aumento è stato dalla Commissione consentito, oltre che tenendo conto dello stato attuale delle cose, soprattutto avendo riguardo alle esigenze di un prossimo futuro.

L'articolo 12 regola la copertura finanziaria delle maggiori spese richieste dal disegno di legge, mentre l'articolo successivo chiarisce, come del resto era logico, che i posti di consigliere disponibili all'entrata in vigore della legge debbano riservarsi agli attuali primi referendari.

Con l'articolo 14, infine, come già si è ricordato, si regola in via transitoria, tenendo anche conto dei concorsi in via di espletamento, la situazione del grado iniziale che va a sopprimersi, mentre si rinvia alle norme vigenti per quanto attiene alla promozione di classe dei vice

referendari in correlazione all'unificazione delle classi stesse.

L'articolo 15 demanda a decreto presidenziale le modificazioni che il disegno di legge, se approvato, renderà necessario di apportare al regolamento 13 agosto 1933, n. 1264 che tratta della carriera e disciplina del personale della Corte dei Conti.

L'ultimo articolo regola l'entrata in vigore della legge con la salvezza della norma particolare contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 4.

Con le modificazioni proposte e con il necessario riordinamento della numerazione degli articoli la Commissione raccomanda il disegno di legge all'approvazione degli onorevoli senatori.

RIZZO Domenico, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE  
TESTO DEL GOVERNO

DISEGNO DI LEGGE  
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

L'articolo 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è sostituito dal seguente: « Qualora il Consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata sentita l'amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente Presidente di Sezione addetto al coordinamento. Il Presidente della Corte, udito il Consigliere, promuove, nel più breve termine, una pronunzia motivata della Sezione di controllo costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, dai Presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo e dai consiglieri di cui al primo comma dell'articolo 22.

« Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Corte può, su segnalazione del Consigliere delegato al controllo o del Presidente di Sezione addetto al coordinamento o dell'Amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla Sezione come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

« Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla Sezione di controllo è data comunicazione scritta all'amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguarda. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato.

« Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige e degli Uffici distaccati della Corte stessa presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

## Art. 1.

La Corte dei conti decide in ciascuna delle Sezioni giurisdizionali con un numero invariabile di sette votanti, e a Sezioni riunite nei giudizi in grado di appello, sui ricorsi del proprio personale e nei casi di cui al successivo articolo 3 con un numero invariabile di quindici votanti.

Al principio di ogni anno il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di Presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e alle Sezioni riunite per i giudizi di cui al comma precedente.

Nulla è innovato a quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

## Art. 2.

Gli appelli e i ricorsi alle Sezioni riunite della Corte dei conti sono sottoscritti, a pena di inammissibilità, dalle parti ricorrenti e da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

In tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti le parti non possono comparire alla pubblica udienza se non a mezzo di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione.

Per i giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra si applicano le norme attualmente in vigore.

## Art. 3.

Ove una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali può, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, rimettere il giudizio alle Sezioni riunite.

« Per gli atti o decreti di competenza della sezione di controllo per la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il deferimento alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente articolo e al Presidente della Corte dei conti il deferimento alla Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma ».

## Art. 2.

La Corte dei conti decide in ciascuna delle Sezioni giurisdizionali con un numero invariabile di cinque votanti, e a Sezioni riunite nei giudizi in grado di appello, sui ricorsi del proprio personale e nei casi di cui al successivo articolo 4 con un numero invariabile di 11 votanti.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

Ove una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali può, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, rimettere il giudizio alle Sezioni riunite.

Prima della discussione il Presidente della Corte dei conti, su istanza delle parti o di ufficio, può rimettere alle Sezioni riunite i giudizi che rendano necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

Per i giudizi per i quali è ammesso l'appello alle Sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle Sezioni medesime previsto dai comma precedenti è subordinato al consenso delle parti.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 3 del regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

#### Art. 4.

Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione innanzi la Corte dei conti in sede giurisdizionale è istituita una tassa fissa di lire 2.000, indipendente da quella normale di bollo.

La tassa è introitata dall'Ufficio del Registro e la relativa quietanza è depositata con l'atto introduttivo del giudizio.

Non è richiesta tassa fissa per i giudizi ad istanza del Procuratore generale o di persone ammesse al gratuito patrocinio e per i giudizi in materia di pensioni di guerra.

Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

#### Art. 5.

Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di Consiglio, ove ne abbiano fatto richiesta, il Pubblico Ministero e gli avvocati delle parti.

#### Art. 6.

Presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana è costituita una Commissione per il gratuito patrocinio nei giudizi di sua competenza. La Commissione è nominata, ogni anno, con decreto del Presidente della Corte dei conti ed è composta:

1° di un consigliere della Corte che la presiede;

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 5.

*Identico.*

#### Art. 6.

*Identico.*

#### Art. 7.

*Identico.*

*Identico.*



2° di un primo referendario o di un referendario della Corte;

3° di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione, designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Palermo.

Esercita le funzioni di segretario un vice referendario.

Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione sono nominati membri supplenti.

#### Art. 7.

Fermi restando i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, i magistrati ai quali, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto, possono essere collocati fuori ruolo, nel numero massimo di dodici, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

Salvi i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato, almeno per un triennio, le funzioni d'istituto.

La posizione di fuori ruolo non può avere durata superiore ai tre anni consecutivi. Non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se dalla cessazione del precedente incarico non sia decorso almeno un anno di effettivo servizio alla Corte dei conti.

I magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservati in tale posizione anche se non abbiano prestato il periodo di servizio richiesto dal secondo comma. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono considerati di diritto collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri, Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti comma.

#### Art. 8.

I magistrati destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o mansioni, anche se collocati fuori ruolo, possono partecipare ai

2° di un referendario della Corte;

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 8.

*Identico.*

*Identico.*

La posizione di fuori ruolo non può avere durata superiore ai tre anni consecutivi. Non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se dalla cessazione del precedente incarico non sia decorso almeno un biennio di effettivo servizio alla Corte dei conti.

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 9.

I magistrati destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o mansioni possono partecipare ai lavori della Corte dei conti,

lavori della Corte dei conti, sempre che il Presidente della Corte medesima, udito il Consiglio di Presidenza, riconosca che non vi siano ragioni di incompatibilità.

#### Art. 9.

Le promozioni a primo referendario sono conferite, per due terzi dei posti a scelta, e per l'altro terzo secondo il turno di anzianità previo giudizio di promovibilità per merito, ai referendari che nel loro grado abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio.

Le promozioni a referendario sono conferite, per merito comparativo, ai vice referendari di 1<sup>a</sup> classe che in tale grado abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio.

#### Art. 10.

Le promozioni a vice referendario di 1<sup>a</sup> classe sono conferite per merito assoluto ai vice referendari di 2<sup>a</sup> classe che dalla nomina abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio.

Il grado di aiuto referendario è soppresso.

#### Art. 11.

I ruoli organici dei Magistrati e dei vice referendari sono stabiliti con le tabelle A e B allegate alla presente legge.

#### Art. 12.

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, alla maggiore spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvede con le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 4.

sempre che il Presidente della Corte medesima, udito il Consiglio di Presidenza, riconosca che non vi siano ragioni di incompatibilità.

#### Art. 10.

I Magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in:

Vice referendari;

Referendari e sostituti procuratori generali;

Consiglieri e vice procuratori generali;

Presidenti di Sezione e Procuratore generale;

Presidente.

I gradi di Aiuto referendario e di Primo referendario sono soppressi. Gli attuali Primi referendari conservano il titolo *ad personam*.

#### Art. 11.

Le nomine a Vice referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami a norma del regolamento fra coloro che abbiano i titoli richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Le promozioni da Vice referendario a Referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta, e per l'altro terzo secondo il turno di anzianità previo giudizio di promovibilità per merito, ai Vice referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali Vice referendari e Aiuto referendari.

Le promozioni da Referendario a Consigliere o a Vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai Referendari che abbiano prestato almeno otto anni di effettivo servizio quali Referendari.

#### Art. 12.

I ruoli organici dei Magistrati sono stabiliti con le tabelle A e B allegate alla presente legge.

#### Art. 13.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1952-53 sarà provveduto con le disponibilità del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 13.

I posti di consigliere disponibili alla data della entrata in vigore della presente legge sono riservati ai primi referendari della Corte.

Art. 14.

Gli aiuto referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il grado attualmente ricoperto fino a quando non conseguano la promozione al grado superiore.

Fino a che tutti gli attuali aiuto referendari non siano stati promossi al grado superiore le nomine a vice referendario di 2<sup>a</sup> classe saranno disposte con riserva di anzianità a loro favore.

Per le promozioni al grado superiore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono il grado di vice referendario di 2<sup>a</sup> classe e di aiuto referendario si applicano le norme attualmente vigenti.

Art. 15.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere della Corte dei conti, saranno apportate al regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei Conti approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1264, le modificazioni rese necessarie dalla presente legge.

*Soppresso.*

Art. 14.

*Identico.*

Art. 15.

Gli aiuto referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno nominati in seguito al concorso già bandito conservano in via transitoria tale qualifica; e sono promossi vice referendari per merito assoluto dopo un anno di effettivo servizio, salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404.

Fino a che tutti gli aiuto referendari non siano promossi vice referendari, le nomine a vice referendario sono disposte con riserva di anzianità a loro favore.

*Soppresso.*

Art. 16.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno apportate al regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1264, le modificazioni rese necessarie dalla presente legge.

Art. 17.

Salvo quanto disposto nell'articolo 5, la presente legge entrerà in vigore nel 15° giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A.  
(Testo del Governo)

## RUOLO ORGANICO PER I SERVIZI NORMALI DELLA CORTE

## MAGISTRATI.

Grado	Numero dei posti
2° Presidente . . . . .	1
3° Presidente di Sezione . . . . .	6
3° Procuratore generale . . . . .	1
4° Consiglieri . . . . .	38
4° Vice Procuratori generali . . . . .	2
5° Primi referendari . . . . .	53
6° Referendari . . . . .	61
	—
	162

## VICE REFERENDARI.

7° Vice referendari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	112
8° Vice referendari di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	150
	—
	262

TABELLA B.  
(Testo del Governo)PERSONALE PER I SERVIZI DI CARATTERE TRANSITORIO  
E PER L'ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO

## MAGISTRATI.

Grado	Numero dei posti
3° Presidente di Sezione . . . . .	8
4° Consiglieri . . . . .	28
5° Primi referendari . . . . .	20
6° Referendari . . . . .	37
	—
	93

TABELLA A.  
(Testo della Commissione)

RUOLO ORGANICO PER I SERVIZI NORMALI DELLA CORTE

MAGISTRATURA.

Grado	Numero dei posti
Presidente . . . . .	1
Presidente di Sezione . . . . .	6
Procuratore generale . . . . .	1
Consiglieri . . . . .	38
Vice Procuratori generali . . . . .	2
Referendari . . . . .	114
Vice referendari . . . . .	262
	—
	424

*Soppresso.*

TABELLA B.  
(Testo della Commissione)

PERSONALE PER I SERVIZI DI CARATTERE TRANSITORIO  
E PER L'ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO

MAGISTRATURA.

Grado	Numero dei posti
Presidenti di Sezione . . . . .	8
Consiglieri . . . . .	28
Referendari . . . . .	57
	—
Totale . . . . .	93